



Al Consiglio del Comune di Lavarone
Al sindaco dott. Isacco Corradi
Al segretario dott. Roberto Orempuller

OGGETTO: prot. 329 del 16.01.20 – “*Approvazione variante non sostanziale ex art. 39, comma 2, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 – Piano Attuativo n. 29 – Malga Laghetto – art. 99septies del Piano Regolatore Generale del Comune di Lavarone – in attuazione dell'Accordo pubblico-privato stipulato in forza della propria deliberazione n. 11 dd. 12.09.2018*”, è stata adottata la relativa variante non sostanziale al PRG ex art. 49, comma 4, e 39, comma 2, della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15. Approvazione variante non sostanziale ex art. 39, comma 2, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15; deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 23.12.2019.

Con la presente faccio ricorso all’approvazione della variante non sostanziale del Piano attuativo n. 29 oggetto della deliberazione n. 31 del 23.12.2019 per i seguenti motivi:

1. L'estinzione del vincolo di uso civico gravante sull'area di 80.000 mq di bosco reca un danno a tutti i residenti del Comune di Lavarone e contravviene all'art. 2, comma 1 della legge 4 agosto 2015, n.15.
2. La legge 14 giugno 2005, n. 6, art. 16, comma 3, obbliga l'amministratore degli usi civici di trasferire il vincolo su terreno di misura e/o valore equivalente. Sarà fattibile?
3. Non è condivisibile il parere favorevole da parte della *Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri* che ha “verificato che la proposta variante non prevede alcun mutamento della destinazione in atto dei beni gravati da uso civico...”. Chiedo gentilmente di inviarmi la citata delibera n. 38 del 11.12.2019 della Commissione per capire come sono giunti a questo parere.

In attesa di chiarimenti pongo distinti saluti.

Annette Meyer

15 febbraio 2020